

Un parere dello Sviluppo economico apre alla possibilità di incassare le due agevolazioni

Cumulabili Sabatini-bis e bonus

Il credito d'imposta sui beni strumentali non è aiuto di stato

DI CINZIA DE STEFANIS

Il ministero dello sviluppo economico apre alla cumulabilità della Sabatini-bis con il credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali (articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116). Questo perché il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non viene considerato aiuto di stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all'art. 7 del dm 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura «nuova Sabatini». Questa è una delle risposte fornite dai tecnici Mise sul cumulo delle agevolazioni della Sabatini-bis con altri incentivi statali.

SETTORE TERZIARIO. Può presentare la domanda di agevolazione alla nuova Sabatini anche un'impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software. In quanto l'impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili, purché non si tratti di acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti e l'investimento stesso sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento Gber (realizzazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di

uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).

VERIFICHE SPESE AMMISSIBILI. In sede di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ultimazione dell'investimento, l'impresa fornisce l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti. Il ministero dello sviluppo economico si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine lo sviluppo economico può acquisire dall'impresa beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa nonché disporre apposite ispezioni in loco.

FASE DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO. La stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all'impresa deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di cassa depositi e prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermedia-

rio finanziario. L'erogazione del finanziamento all'impresa deve avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto. In sede di presentazione della domanda l'impresa deve scegliere il soggetto finanziatore, banca o intermediario finanziario (soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing) e non può più modificare la scelta effettuata. L'impresa può richiedere l'erogazione del contributo allo sviluppo economico solo dopo aver ricevuto il decreto di concessione del contributo e al completamento dell'investimento, attestato dall'impresa al MiSe, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento.

EROGAZIONE PRIMA QUOTA E DI QUELLA SUCCESSIVA. L'impresa ha facoltà di richiedere la prima erogazione in qualsiasi momento purché sia stato ultimato l'investimento e ne sia data comunicazione. Il contributo sarà erogato annualmente in sei quote secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. Ciascuna richiesta di erogazione successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente.